

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

### 60° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 19 DICEMBRE 1985

Presidenza del Vice Presidente **LIPARI**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (Factoring)» (882), di iniziativa dei senatori Lipari ed altri  
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE.....	Pag. 1,4
BATTELLO (PCI).....	2
PINTO Michele (DC), relatore alla Commissione.....	2, 4

*I lavori hanno inizio alle ore 11,30.*

##### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (Factoring)» (882), d'iniziativa dei senatori Lipari ed altri

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (Factoring)», di iniziativa dei senatori Lipari, Vas-

salli, Covi, Mancino e De Cinque.

Ricordo agli onorevoli colleghi che la Commissione ha già iniziato il 13 novembre l'esame di questo disegno di legge in sede referente. Ricordo altresì che il relatore, senatore Michele Pinto, ha già illustrato, parallelamente allo svolgimento della relazione sul testo del provvedimento, gli emendamenti da lui presentati, di cui do nuovamente lettura:

«All'articolo 1, sostituire al n. 3 le parole: "una società per azioni" con le altre: "una società o un ente, pubblico o privato"; aggiungere in fine il seguente comma: "Resta salva la applicazione delle norme del codice civile per le cessioni di credito prive dei requisiti di cui al precedente comma"»;

«All'articolo 2, al secondo comma, sopprimere le parole: "purchè sia determinato il debitore"; aggiungere in fine il seguente comma:

"La cessione dei crediti in massa si considera con oggetto determinato, ai fini di quanto previsto nell'articolo 1346 del codice civile, se è indicato il debitore ceduto"».

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

60° RESOCONTO STEN. (19 dicembre 1985)

«All'articolo 4 inserire, dopo il primo, il seguente comma:

“È fatta salva per il cessionario la facoltà di rendere la cessione opponibile ai terzi nei modi previsti dal codice civile”».

«Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

Art. 5.

(Revocatoria fallimentare dei pagamenti del debitore ceduto)

Il pagamento compiuto dal debitore ceduto al cessionario non è soggetto alla revocatoria prevista dall'articolo 67 della legge fallimentare. Tuttavia il cedente deve versare al curatore del fallimento del debitore ceduto l'ammontare del credito ceduto, qualora il curatore provi che egli conosceva lo stato di insolvenza del debitore ceduto alla data del pagamento al cessionario.

È fatta salva la rivalsa del cedente verso il cessionario, che abbia rinunciato alla garanzia prevista dall'articolo 3».

«All'articolo 6, sostituire nel primo comma le parole: “non è opponibile al” con le altre: “non pregiudica il”; al terzo comma, sopprimere le parole: “per le cessioni” ed aggiungere in fine le parole: “per le cessioni previste nel precedente comma”».

Prego il senatore Michele Pinto di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

PINTO Michele, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, naturalmente mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente e sottolineo l'opportunità di varare il disegno di legge al nostro esame.

Annunzio che il senatore Covi, che si è dovuto assentare, mi ha lasciato alcuni emendamenti che egli propone siano apportati al testo del provvedimento e che sono, a mio giudizio, importanti. Ne do lettura:

«All'articolo 2 aggiungere in fine il seguente comma:

“Se nella cessione anche in massa di crediti futuri il debitore ceduto è una Pubblica

amministrazione o un ente pubblico, la cessione ha effetto nei confronti di quest'ultimo quando l'atto di cessione, stipulato per atto pubblico o scrittura privata autentica, gli è stato notificato, senza necessità di sua accettazione anche in deroga alle norme dell'articolo 9 della legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo 20 marzo 1865, n. 2248, allegato E, dell'articolo 339 della legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e dell'articolo 70 della legge sulla contabilità generale dello Stato 18 novembre 1923, n. 2440”».

«Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. ...

Alla registrazione degli atti di cessione di crediti pecuniari di cui alla presente legge si applica l'aliquota prevista dall'articolo 6 della tariffa allegato A, — Parte prima del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634».

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BATTELLO. Signor Presidente, a questo disegno di legge sono stati presentati alcuni emendamenti da parte dello stesso relatore, sono state fatte pervenire alla Presidenza delle osservazioni del Governo; recentissimamente, come abbiamo ora sentito, sono state presentate anche delle proposte di modifica da parte del senatore Covi del Gruppo repubblicano. Prima di esprimere brevemente il mio parere su questi emendamenti in linea generale — salvo poi discuterne specificamente in sede di esame dell'articolato — desidero dare un giudizio positivo sull'intero disegno di legge in discussione.

Esso molto opportunamente propone di disciplinare, peraltro all'interno del sistema codicistico, il nuovo e largamente diffuso fenomeno della cessione dei crediti da parte di imprese professionalmente a ciò deputate. In tal modo si realizza la pratica del *factoring*, già ampiamente diffusa in altri paesi e ora in via di espansione anche nel nostro, pur se disciplinata dalle norme piuttosto

incongrue previste dal codice civile nella parte relativa appunto alla cessione dei crediti.

A mio parere il provvedimento al nostro esame è opportuno, perchè la nuova realtà economico-finanziaria esige di essere disciplinata con norme specifiche, che nello stesso tempo non costituiscano uno «strappo» sistematico nei confronti dell'impianto del codice civile; e quando dico impianto del codice non mi riferisco solo al libro delle obbligazioni, ma anche a quello delle imprese. Il richiamo a quest'ultima suddivisione mi permette di introdurre un elemento ulteriormente specifico del mio giudizio positivo sull'iniziativa dei senatori Lipari ed altri.

Mi riferisco al fatto che già nella sistematica del codice civile se il libro delle obbligazioni disciplina, all'articolo 1260 e seguenti, la cessione dei crediti, il libro relativo alle imprese — e precisamente l'articolo 2559 sui crediti relativi all'azienda ceduta — si occupa di un simile fenomeno (non dimentichiamo lo stato dell'economia del 1942).

Ciò mi permette di sminuire la valenza di una delle osservazioni fatte dal Governo circa l'importanza della deroga apportata dal disegno di legge al requisito della data certa come elemento rilevante per dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso cedente. Intendo dire che se è vero che la disciplina comune subordina l'efficacia della cessione alla notifica fatta al debitore o alla sua accettazione con atto di data certa, è altrettanto vero che nell'articolo 2559 l'efficacia dei crediti ceduti all'interno dell'azienda o contestualmente alla cessione dell'azienda fa riferimento al momento dell'iscrizione al registro delle imprese, che è istituito notoriamente inesistente e comunque surrogato con altri tipi di pubblicità di fatto.

Pertanto questo atto, che si ritiene dover essere imprescindibile, esiste in pratica in forme precarie, tali comunque da non aver comportato quegli inconvenienti che qui si reputano necessariamente derivare dalla mancata iscrizione nel registro delle imprese.

Quindi, per ciò che riguarda l'impianto generale del disegno di legge, esprimo apprezzamento per la ricerca di una disciplina

normativa che garantisca il funzionamento di un fenomeno che ha assunto — e che è opportuno sempre più assuma — dimensioni economicamente e finanziariamente rilevanti. Esprimo anche apprezzamento in quanto la disciplina del disegno di legge si inserisce sostanzialmente nella sistematica codicistica nella sua complessità (libro delle obbligazioni e libro del lavoro), con alcune deroghe che forse sarà opportuno calibrare valutandole nel complesso dell'articolato.

Per quanto riguarda un giudizio generale sugli emendamenti che mi riservo di approfondire durante l'esame degli articoli, credo che i due emendamenti presentati dal senatore Covi meritino di essere valutati; il secondo di questi emendamenti attiene alla disciplina fiscale e su di esso possiamo essere d'accordo, mentre il primo attiene alla cessione di credito quando il debitore ceduto è una Pubblica amministrazione, fenomeno largamente diffuso se pensiamo a quelle imprese che svolgono attività di appalto nella Pubblica amministrazione. È un emendamento sul quale sentiremo il parere del relatore anche perchè introduce un dato oggettivamente rilevante; trattandosi di Pubblica amministrazione, è evidente che la cessione non può sfuggire alla disciplina degli atti normativi della Pubblica amministrazione, e quando si parla di atto pubblico o di scrittura privata autenticata si innesca un meccanismo che evoca una serie di normative processualistiche sulle quali attendo il parere del relatore, pur manifestando un atteggiamento di apertura rispetto all'emendamento che sicuramente coglie un aspetto della realtà.

Ritengo che gli emendamenti proposti dal relatore migliorino il testo, che d'altra parte nella relazione che l'accompagna si dimostra essere «testo aperto». Ritengo perciò che si tratti di emendamenti che integrano positivamente il testo del disegno di legge, e penso che nell'esame dell'articolato potremo svolgere marginali osservazioni relative al terzo punto dell'articolo 1 e alla disciplina del fallimento del debitore ceduto e del cedente.

Preannuncio pertanto un atteggiamento positivo del mio Gruppo purchè nell'articolato si

realizzi una migliore calibratura dei punti appena menzionati.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**PINTO Michele, relatore alla Commissione.** Signor Presidente, prima di formulare una brevissima replica, vorrei porre un problema già sollevato dal senatore Battello in ordine agli emendamenti del collega Covi che per la verità aveva manifestato l'intenzione di illustrarli. Non vorrei assumere da solo la responsabilità di procedere oltre nei lavori data anche la rilevanza degli emendamenti presentati, tenendo conto altresì che il secondo emendamento può essere considerato innovativo, perchè modifica un'aliquota, e comportare quindi alcuni rilievi.

Vorrei anche chiedere se l'esame dei due emendamenti presentati dal senatore Covi non comporti la opportunità o la necessità del riesame del testo da parte della 5<sup>a</sup> Commissione permanente. Concludendo, credo che, se fosse stato presente il senatore Covi, gli avrei chiesto di ritirare gli emendamenti facendoci eventualmente carico come Commissione — d'accordo con i proponenti — di formulare un autonomo disegno di legge su questi aspetti ed eventualmente anche su altri che la complessa normativa in esame evidenziasse.

**PRESIDENTE.** Non essendo presente il presentatore degli emendamenti, questi dovrebbero essere dichiarati decaduti, e soltanto per ragioni di correttezza sostanziale possiamo soprassedere alla applicazione della norma regolamentare.

Nel corso del convegno che si è svolto sulla materia del disegno di legge avevo personalmente espresso alcune perplessità relative al *factoring* della Pubblica amministrazione che potrebbe aprire la via a meccanismi di distorsione dell'istituto. Naturalmente ci sono situazioni di fatto già avviate cui faceva riferimento il senatore Battello di cui dobbiamo preoccuparci, e delle quali si è preoccupato il senatore Covi con il suo emendamento. Quando tuttavia si fa opera di legislatori, credo si dovrebbe anche porre attenzione alle possibili distorsioni del meccanismo legislativo.

Non ho competenza riguardo all'articolo aggiuntivo, ma ritengo che su di esso dovremmo ascoltare il parere della 5<sup>a</sup> Commissione permanente, mentre sul comma aggiuntivo all'articolo 2 dovremmo ascoltare il parere della Commissione affari costituzionali.

Propongo quindi, per ragioni di correttezza nei confronti del senatore Covi che oltretutto è uno dei firmatari del disegno di legge — dato anche l'interesse e l'importanza della materia — e dal momento che l'obiettivo deve sempre essere l'approvazione della migliore legge possibile, di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

*I lavori terminano alle ore 12.*